



Direzione Servizi di Staff e alla Persona

Sezione Gestione Risorse Umane

Posta Elettronica Certificata: segrate@postemailcertificata.it

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'AREA II – REGIONI AA.LL. – DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – DISCIPLINA GIURIDICA PER IL TRIENNIO 2016/2018 – PARTE ECONOMICA 2017

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RELAZIONE SULLA CONSISTENZA DEL FONDO DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 150/2009, nonché del comma 4 del medesimo articolo 40-bis, attenendosi a quanto stabilito dalla RGS con circolare n° 25 del 19/07/2012.

La relazione riguarda la destinazione del fondo ex art. 26 de CCNL 23/12/1999 per l'anno 2017, costituito ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali destinato a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il fondo per il trattamento economico (più propriamente definito come risorse per il "finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999) storicamente è stato costituito con una destinazione vincolata il cui ammontare iniziale risale al 1996 a cui si sono aggiunte successivamente ulteriori risorse dettate dai CCNL vigenti.

Si richiamano, in proposito, i seguenti provvedimenti formalmente adottati in merito a quanto in oggetto:

- deliberazione n. 198 del 15/12/2016 – esecutiva – con cui la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2016-2018 per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II – Regioni-AA.LL.;
- deliberazione n. 19 del 16/03/2017 – esecutiva – con cui la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999 del personale di qualifica dirigenziale dell'Area II – Regioni AA.LL. per l'anno 2017;
- determinazione dirigenziale n° 208 del 20/03/2017 – esecutiva – con cui è stato costituito il Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Ente per l'anno 2017;
- pre-intesa relativa all'accordo decentrato integrativo per il personale dirigenziale, sottoscritta in data 08/06/2017 tra le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, con cui sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, nonché la destinazione del Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999 per l'anno 2017.

Ai sensi della Legge n. 56/2014 e successive norme attuative (art. 1, comma 96, lettera a), Legge n. 56/2014 - art. 1, commi da 421 a 428, Legge n. 190/2014 - Decreto 14/09/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione), il Fondo comprende, inoltre, le risorse vincolate al finanziamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio del Dirigente trasferito nei ruoli comunali, proveniente dalla Provincia di Lodi, in forza del Decreto del Dipartimento F.P. del 10/08/2016, così come dettato dall'art. 10, comma 2, del DM 14/09/2015, che testualmente recita:

“I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014”.

La retribuzione di posizione e di risultato delle quattro Direzioni presenti nella macro organizzazione trovano la fonte di finanziamento nel fondo della dirigenza approvato con gli atti succitati.

Con deliberazione G.C. n° 153 del 02/12/2011 – esecutiva – l'Ente ha provveduto ad adottare la nuova metodologia di valutazione della performance organizzativa e individuale del personale dirigente e del Segretario Generale, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.

Modulo 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – ANNO 2017

Descrizione	Importo	% su totale compl. Fondo	% adottate	
			valori %	anno
Art. 26 :				
- comma 1 a) anno 1998	86.517,00	73,32		
- comma 1 b) L. 449/97	-			
- comma 1 c) L. 29/93	-			
- comma 1 d) (decorrenza 31/12/1999)	1.723,00	1,46	1,25%	1997
- comma 1 e) incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	-			
- comma 1 f)	-			
- comma 1 g) (Ria cessati)	-			
- comma 1 i) di cui: art. 32				
quota ret. Posizione	-			
quota ret. Risultato (art 20 CCNL 22/2/10)	5.000,00	4,24		
- comma 2	-			
- comma 3 (nuovi servizi):	-			
- comma 4	-			
- comma 5	-			
art. 23 c.1 CCNL 22/2/2006 (520 x 6)	3.120,00	2,64		
art.23 c.3 CCNL 22/2/2006	4.745,85	4,02	1,66%	2001
CCNL 14.5.2007 art. 4 - comma 1 (retr. Posizione 1144,00 x 6 persone)	6.864,00	5,82		
CCNL 14.5.2007 art. 4 - comma 4	2.720,74	2,31	0,89%	2003
CCNL 22/02/2010 art.16, comma 1 (5 x 478,40)	2.392,00	2,03		
CCNL 3/8/2010 art. 5 comma 1 (retr.pos. 611,00x3persone)	1.833,00	1,55		
CCNL 3/8/2010 art. 5 comma 4	3.086,38	2,62	0,73%	2007
TOTALE FONDO DIRIGENTI ENTE	118.002,00	100,00		
SUB-FONDO art. 10, c. 2, Decreto F.P. 14/09/2015				
fondo posizione dirigente provinciale	45.102,87			
fondo risultato dirigente provinciale	6.765,43			
TOTALE SUB-FONDO DIRIGENTE PROVINCIA	51.868,30			
TOTALE GENERALE FONDO ENTE	169.870,30			

Il fondo suddetto comprende anche le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, fra le quali:

- **art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali; **€ 5.000,00 (servizi resi a privati da parte della polizia locale)**

Modulo 2 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO – RIPARTIZIONE TRA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO – ANNO 2017

Finalità	Destinazione risorse
Retribuzione di Posizione	79.014,78
Retribuzione di Risultato	33.987,22
Servizi aggiuntivi polizia locale	5.000,00
TOTALE (A)	118.002,00
Sub-Fondo Decreto F.P. 14/09/2015 vincolato per:	
Retribuzione di Posizione Dirigente Provinciale	45.102,87
Retribuzione di Risultato Dirigente Provinciale	6.765,43
TOTALE (B)	51.868,30
TOTALE GENERALE FONDO	169.870,30

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Destinazioni non disponibili
Valori con destinazione vincolata retribuzione di posizione € 79.014,78

Destinazioni regolate dal Contratto Integrativo
Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.: retribuzione di risultato € 33.987,22

Destinazioni regolate dalle norme di legge e dal Contratto Integrativo
Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.: - servizi di polizia locale non rientranti tra i servizi essenziali e per i quali l'utenza eroga un contributo in cambio di svolgimento di attività (servizi resi a privati o enti pubblici) € 5.000,00

Destinazioni non disponibili riservate ai sensi della Legge n. 56/2014 e successive norme attuative (art. 1, comma 96, lettera a), Legge n. 56/2014 - art. 1, commi da 421 a 428, Legge n. 190/2014 - Decreto 14/09/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione) al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Dirigente trasferito dalla Provincia di LODI in attuazione Decreto del Dipartimento F.P. del 10/08/2016
Valori con destinazione vincolata - retribuzione di posizione € 45.102,87 - retribuzione di risultato € 6.765,43

LIMITI NORMATIVI

Fermo restando le modalità che precedono di costituzione e di ripartizione del fondo si precisa il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A tal fine si rileva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale dirigenziale ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016)
- per l'anno 2017 ad € 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 208 del 25/03/2017)

Modulo 3 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

COMPATIBILITÀ DEI COSTI DEL CCDI CON VINCOLI DI BILANCIO

Le risorse destinate al finanziamento del fondo sopra descritto, oltre ai correlativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a carico dell'Ente, trovano integrale copertura negli stanziamenti allocati nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, come approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 19/04/2017.

Si attesta che tutti i costi previsti dalla ipotesi di accordo sono compatibili con le previsioni di cui agli artt. 40, 40bis e 48 del D.Lgs. 165/2001.

Rappresentazione del sistema di finanziamento del Fondo sui capitoli del pertinente Bilancio di previsione 2017			
	Importo €	capitolo	
RISORSE FISSE	113.002,00	10101150	Fondo personale dirigente
RISORSE VARIABILI:			
servizi resi a terzi da parte della Polizia Locale	5.000,00	14101110	Retribuzione di risultato aggiuntiva per il Dirigente P.L. per servizi reso a terzi
RISORSE FISSE con destinazione vincolata (sub-Fondo Dirigente Provincia)	51.868,30	10101150	Fondo personale dirigente

Segrate, 14/10/2017

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA
ROBERTO MIDALI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)



OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 08/06/2017 RELATIVE ALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'AREA II – REGIONI AA.LL. – SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – DISCIPLINA GIURIDICA PER IL TRIENNIO 2016/2018 – PARTE ECONOMICA 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTE la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa in data 14/10/2017 a firma del Dirigente della Direzione "Servizi di Staff e alla Persona" – Ragioniere Capo, descrittive dei contenuti della pre-intesa sottoscritta in data 08/06/2017 avente ad oggetto: "*Verbale di Accordo decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II – Regioni-AA.LL. – Definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato – parte economica 2017*" – trasmesse in data 16/10/2017 all'Organo di Revisione a fini del rilascio della certificazione di competenza.

DATO ATTO che il Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno 2017 per il personale di qualifica dirigenziale è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 208 del 20/03/2017, nell'importo complessivo di €. 169.870,30=, di cui:

- a) risorse fisse = €. 113.002,00=
- b) risorse variabili = €. 5.000,00=
- c) Fondo Decreto 14/09/2015 = €. 51.868,30=

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: "*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*";

VERIFICATO, ai fini di quanto disposto dal sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale dirigenziale ammonta:

- per l'anno 2016 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016)
- per l'anno 2017 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 208 del 25/03/2017)

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/02/2006 per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali, ove al comma 3 prevede: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo*

decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *“(…) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)”;*
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;*
- l'art. 40-bis ove demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;

- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

VERIFICATO che la sopra citata pre-intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano;

Tutto quanto sopra premesso e verificato,

L'ORGANO DI REVISIONE

con riferimento alla pre-intesa sottoscritta in data 08/06/2017 sopra richiamata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

DÀ ATTO

- preliminarmente, che la pre-intesa in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso è finalizzato a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità ed entro i limiti del relativo Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999, costituito per l'anno 2017 in €. 169.870,30= (di cui: risorse fisse €. 113.002,00=, risorse variabili €. 5.000,00=, sub-Fondo Decreto F.P. 14/09/2015 €. 51.868,30=) con determinazione dirigenziale n. 208 del 20/03/2017, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano, nonché nel rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e precisamente:
 - importo complessivo per l'anno 2016 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016)
 - importo complessivo per l'anno 2017 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 208 del 25/03/2017)

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al suddetto Accordo decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali relativo alla definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2017, sottoscritte in data 14/10/2017 dal Dirigente della Direzione "Servizi di Staff e alla Persona" – Ragioniere Capo, sono state redatte secondo lo sche-

ma e con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – R.G.S. n. 25 del 19/07/2012;

- b) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo:
- c) che, conseguentemente, l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo per l'anno 2017 (parte economica) in esame è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 – come dettagliatamente elencati nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV) - per il finanziamento dei diversi istituti contrattuali di utilizzo del Fondo per la contrattazione decentrata del personale dipendente.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fabio Martinelli – Presidente (firma digitale)

Dott. Francesco Rampazi – componente (firma digitale)

Rag. Giuseppe Nigroni – componente (firma digitale)